x legislatura — dodicesima commissione — seduta del 15 febbraio 1989

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LINO ARMELLIN

INDI

DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

INDICE

PAG.	
Sostituzione:	
Armellin Lino, Presidente	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione): Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili (3133)	3
Armellin Lino, Presidente	3, 4
Bogi Giorgio, Presidente	5
D'Amato Carlo	4
D'Aquino Saverio, Sottosegretario di Stato per l'interno	4
Dignani Grimaldi Vanda, Relatore	3
Perani Mario	4
Votazione nominale:	
Bogi Giorgio Presidente	6



La seduta comincia alle 11,15.

LEDA COLOMBINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato D'Aquino sostituisce il deputato Serrentino per la seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili (3133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi e dei mutilati ed invalidi civili ».

Ricordo che il disegno di legge è già stato esaminato dalla nostra Commissione in sede referente.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 8 febbraio 1989, la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, in data 25 gennaio 1989 e la XI Commissione lavoro pubblico e privato, in data 31 gennaio 1989, hanno espresso parere favorevole.

Comunico, altresì, che la II Commissione giustizia, in data 8 febbraio 1989, ha espresso il seguente parere: « Nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge ».

L'onorevole Dignani Grimaldi ha facoltà di svolgere la relazione.

Vanda DIGNANI GRIMALDI, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel rimettermi alla relazione svolta nel corso della discussione in sede referente, intendo formulare una doverosa precisazione. In qualità di relatore, avevo originariamento posto come condizione ineliminabile per pervenire all'approvazione del disegno di legge in esame l'inserimento nell'articolato di una disposizione che prevedesse la possibilità di accreditare direttamente le pensioni di accompagnamento sui conti correnti bancari.

Tuttavia, oggi mi trovo nella condizione di dover mutare tale orientamento, poiché il sottosegretario Spini mi ha fatto pervenire una nota esplicativa che, con estrema puntualità e chiarezza, manifesta talune perplessità che, a mio avviso, sono oggettive e reali. In particolare, il sottosegretario mi ha invitato a riflettere sulle difficoltà che deriverebbero dalla previsione dell'accreditamento diretto delle pensioni di invalidità su conto corrente bancario, in considerazione del fatto che gli uffici postali, anche nell'ipotesi in cui non dispongano dei fondi necessari per erogare le pensioni stesse, possono tuttavia anticipare i relativi importi, in attesa del rimborso (che, generalmente, interviene dopo due o tre mesi oppure al momento dell'assestamento del bilancio). Tale possibilità non sarebbe invece garantita se si introducesse l'accreditamento diretto su conto corrente bancario, per realizzare il quale, tra l'altro, sarebbe necessario adottare determinati accorgimenti che, tuttavia, non potrebbero essere introdotti in tempi brevi.

Per tali ragioni, in considerazione del fatto che gli invalidi ed i portatori di handicap continuano a richiedere – a mio avviso, giustamente – la sollecita approvazione del disegno di legge in esame, ritengo che in questa fase sia più opportuno privilegiare tale necessità; conseguentemente, rinuncio a presentare l'emendamento preannunciato nel corso della relazione svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARIO PERANI. Il gruppo della democrazia cristiana, nonostante abbia condiviso le perplessità espresse originariamente dal relatore, voterà a favore del disegno di legge in esame. Il chiarimento formulato dal sottosegretario Spini, infatti, ci ha soddisfatto pienamente. Poiché la continuità dei pagamenti è condizione essenziale per la concreta attuazione del provvedimento, riteniamo che essa possa essere garantita in questo momento soltanto dagli uffici postali.

CARLO D'AMATO. Il gruppo socialista si associa alle considerazioni svolte dal relatore. Siamo, quindi, favorevoli all'approvazione del provvedimento nella sua attuale formulazione, pur prendendo atto delle difficoltà prospettate nella nota esplicativa che il sottosegretario Spini ha fatto pervenire all'onorevole Dignani. Nel contempo, auspichiamo l'individuazione di nuove forme di pagamento che possano garantire ed agevolare la continuità dei flussi finanziari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SAVERIO D'AQUINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Nel ribadire le considerazioni espresse dal collega Spini, in qualità di sottosegretario per l'interno, desi-

dero sottolineare che si è trattato non di un'obiezione di principio, bensì di motivazioni reali che non avrebbero potuto consentire l'accoglimento dell'emendamento originariamente preannunciato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dai seguenti:

« Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.

La riscossione senza limiti di importo è, altresì, consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale ».

(È approvato).

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, si estendono alle pensioni, assegni e indennità previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi

riferimento alla prefettura competente ad emettere il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di spesa, sostituisce la quietanza del creditore.

2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale è presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale ». (È approvato).

ART. 3.

- 1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dal seguente:
- « Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalità di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonché l'indicazione del numero di conto corrente postale ».
- 2. L'ultimo comma dell'articolo 5 della citata legge 18 dicembre 1973. n. 854, è sostituito dal seguente:
- « I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal preretto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalità dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del Comitato provinciale di subito votato a scrutinio nominale.

assistenza e beneficienza pubblica con ilriconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonché il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato ».

- 3. Gli uffici postali, per comprovate esigenze organizzative, previa autorizzazione della competente direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni dalla data di pagamento del titolo fissata secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.
- 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2.

(È approvato).

ART. 4.

- 1. Dopo l'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è inserito il seguente:
- « ART. 12-bis. 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalità di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro ».

(È approvato).

Presidenza del Presidente Giorgio BOGI

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà

x legislatura — dodicesima commissione — seduta del 15 febbraio 1989

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili » (3133):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Hanno votato sì	
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellin, Artioli, Augello, Bassi Montanari, Benedikter, Benevelli, Bernasconi, Bertone, Bogi, Brescia, Brunetto, Castagnetti Pierluigi, Ceci Bonifazi, Colombini, Dal Castello, D'Amato Carlo, D'Aquino, Dignani Grimaldi, Fronza Crepaz, Gregorelli, Lo Cascio Galante, Montanari Fornari, Moroni, Nenna D'Antonio, Perani, Renzulli, Rivera, Sanna, Saretta, Tagliabue e Volponi.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO